

L'iniziativa prevede la stipula di una convenzione tra l'Azienda e l'amministrazione locale

SGA e semplificazioni autorizzative: dalla Provincia di Vicenza un caso pilota

di **Daniele Pernigotti**, *Principal Consultant ERM Italia S.r.l.*, **Ingrid Bianchi**, *Responsabile Progetto "Autorizzazione semplificata" - Provincia di Vicenza* e **Andrea Baldisseri**, *Responsabile Ufficio Aria e Rumore - Provincia di Vicenza*

Benché previsto a livello teorico anche dalla legislazione di riferimento, molto raramente lo sviluppo e l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale costituiscono per le aziende certificate uno strumento di semplificazione amministrativa, a causa della complessità correlata al sistema normativo vigente con il gran numero di soggetti pubblici coinvolti e di competenze esistenti sull'argomento. Diverso è il caso della Provincia di Vicenza che ha avviato un'iniziativa di coinvolgimento delle aziende, con lo scopo di realizzare un percorso semplificato e omogeneo per il rilascio di un'unica autorizzazione in materia di acqua, aria e rifiuti, pur senza eliminare alcuna informazione di carattere sostanziale. La base di partenza della valutazione è l'SGA stesso e, in caso di esito positivo, si arriva alla firma di un'apposita convenzione e all'inserimento nell'Albo provinciale delle Aziende Certificate e Registrate (ARCA).

Rappresentanti del mondo produttivo hanno sempre considerato gli strumenti di incentivazione economico-fiscale e di facilitazione autorizzativa come importanti meccanismi di promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), siano essi conformi alla UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS⁽¹⁾.

Diverse forme di incentivazione economico-finanziaria sono state realizzate dal settore pubblico a livello nazionale e locale, anche se la valutazione di quanto questi meccanismi (ad es. i finanziamenti erogati con la legge n. 488/1992⁽²⁾, nelle aziende del sud Italia) siano riusciti a promuovere SGA di elevata affidabilità meriterebbe una trattazione *ad hoc*.

Discorso diverso vale, invece, per le semplificazioni autorizzative dove le esperienze sono abbastanza limitate, anche a causa della complessità correlata al sistema normativo vigente con il gran numero di soggetti pubblici coinvolti e di competenze esistenti sull'argomento.

Non è infrequente riscontrare, anche a causa della difformità di operato del settore pubblico nel territorio, siti produttivi di uno

stesso gruppo industriale che, operando con le medesime regole e organizzazioni aziendali in diverse aree geografiche, si ritrovano in una situazione di conformità legislativa completamente diversa rispetto al possesso delle autorizzazioni.

Ovviamente, questo rappresenta un elemento di grossa criticità per l'imprenditore che richiede regole certe e percorsi chiari per operare in ogni parte d'Italia e che guarda con attenzione a tutto ciò che consente una semplificazione degli aspetti burocratici e la riduzione dei tempi di risposta da parte degli enti pubblici.

Tra le iniziative più audaci realizzate a livello nazionale in materia di semplificazione autorizzativa, vale la pena di ricordare la legge 23 marzo 2001, n. 99⁽³⁾, che, all'art. 18, prevede per le aziende registrate EMAS la possibilità di sostituire le autorizzazioni in fase di rinnovo con autocertificazioni.

In realtà, non risulta che questa possibilità, dalla quale sono comunque escluse le aziende certificate UNI EN ISO 14001, abbia trovato, in seguito, casi di reale applicazione pratica, forse anche per alcune in-

[1] Sul regolamento n. 741/2001, «sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di gestione e audit (EMAS)» (in G.U. C.E. L del 24 aprile 2001, n. 114), si veda lo *Speciale* pubblicato nel n. 11/2001 di *Ambiente&Sicurezza*.

[2] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1992, n. 415, concernente rinfianciamento della legge 1 marzo 1990, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (in *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1992, n. 299).

[3] «Disposizioni in campo ambientale» (in *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2001, n. 79). È il cosiddetto «collegato ambientale alla Finanziaria 2001». Si vedano i nn. 11-12/2001 di *Ambiente&Sicurezza*, con particolare riferimento a P. Fico, *La semplificazione introdotta dall'EMAS non pregiudica i controlli*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 12/2001, pag. 28.

ongruenze presenti nel testo della legge che non ne facilitano la diffusione (ad es. che senso ha parlare di rinnovo dell'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera, dal momento che le stesse, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988^[4], non hanno una data di scadenza?).

Il caso della Provincia di Vicenza

In questo contesto, è maturato l'interesse dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza di realizzare un percorso semplificato e omogeneo per il rilascio di un'unica autorizzazione in materia di acqua, aria e rifiuti. L'obiettivo della nuova procedura per il rilascio della suddetta licenza è la riduzione degli appesantimenti burocratici per le aziende che hanno deciso volontariamente di applicare un SGIA certificato/registrato, effettivamente orientato alla tutela dell'ambiente.

Ovviamente, l'interesse della Provincia, in accordo con il proprio ruolo di organo pubblico, è quello di creare un percorso semplificato e non semplicistico, con l'intento di ridurre tutti gli eccessivi appesantimenti di natura formale, senza perdere nessuna informazione di carattere sostanziale.

A questo fine si è pensato di utilizzare le informazioni contenute nel SGIA dell'azienda quale fonte completa e aggiornata per il rilascio dell'autorizzazione unica in materia di acqua, aria e rifiuti.

La Provincia viene così a essere un soggetto direttamente coinvolto nel SGIA dell'azienda e la condivisione del contenuto della documentazione esistente faciliterà il dialogo tra soggetto pubblico e privato, creando un clima di fiducia e collaborazione tra le parti.

Per raggiungere questo ambizio-

so risultato, è evidente che il SGIA dovrà essere, oltre che formalmente certificato/registrato, realmente orientato al miglioramento delle prestazioni e a un'efficace gestione ambientale.

La Provincia ha così optato per l'effettuazione di una sorta di audit semplificato, successivo alla valutazione dei contenuti dell'Analisi Ambientale Iniziale e dei relativi Aspetti Ambientali Significativi, in cui verificare che quanto descritto nella documentazione di SGIA corrisponda alla realtà gestionale ed operativa dell'azienda (si veda la figura 1).

A seguito del positivo superamento della visita *in situ*, l'impresa invierà i documenti del SGIA, in cui sono contenute le informazioni richieste nei *fac-simili* di domanda predisposte dalla stessa Provincia per il rilascio delle autorizzazioni di competenza, arrivando così alla firma della Convenzione Azienda/Provincia e al successivo inserimento nell'Albo provinciale delle Aziende Certificate e Registrate (ARCA). Questa iscrizione viene formalizzata con l'emissione di un certificato da parte della Provincia che testimonia l'impegno verso una gestione aziendale particolarmente attenta alla tutela dell'ambiente.

Nel caso in cui questa visita dia invece esito negativo, l'Azienda concorderà con la Provincia le azioni da intraprendere nel caso in cui voglia essere iscritta nell'ARCA e poter beneficiare del percorso auto-

ritativo semplificato, o potrà decidere di sottostare, senza ulteriori complicazioni, alla procedura normale.

A seguito della firma della Convenzione Azienda/Provincia, viene rilasciata un'autorizzazione unica, per quanto applicabile e richiesto

dall'impresa, comprendente le tematiche di acqua, aria e rifiuti (si veda la figura 2).

Il progetto assume così una duplice finalità:

- da un lato introduce una procedura semplificata che tiene conto della documentazione già realizzata dalle imprese in sede di certificazione/registrazione;
- dall'altro, premia con l'Albo provinciale ARCA, le aziende che si impegnano in modo particolarmente attento verso un'efficace gestione ambientale.

Il progetto sviluppato dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza non può, quindi, prescindere dall'affidabilità delle certificazioni e registrazioni dei SGIA esistenti che, ancora una volta, rappresentano uno dei punti di maggiore attenzione nella creazione di un nuovo rapporto tra aziende ed enti di controllo.


Quando realizzato a Vicenza può rappresentare un punto di partenza per la realizzazione di ulteriori iniziative che consentano la diminuzione di tutti gli appesantimenti di natura burocratica e, nel contempo, la riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive. ■

La Provincia diventa un soggetto direttamente coinvolto nel SGIA dell'azienda e la condivisione della documentazione facilita il dialogo tra soggetto pubblico e privato, creando un clima di fiducia e collaborazione

[4] «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' art.13 della legge 16 aprile 1987, n. 183»: in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140.

Schema di flusso per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Semplificata in materia di emissioni, scarichi idrici e rifiuti, applicabile alle imprese con SGA certificato/registrato o in fase di certificazione/registrazione

Figura 1



La procedura semplificata e l'ottenimento di un'unica autorizzazione in materia di aria, acqua e rifiuti

Figura 3



Protocollo operativo per l'autorizzazione ambientale semplificata per le Aziende certificate e registrate

Le parti convengono di sottoscrivere il presente protocollo operativo, sviluppato nel sottostante articolo, avente ad oggetto un regime autorizzatorio semplificato in materia di acqua, aria e rifiuti.

Art. 1 - La Provincia prende atto del possesso della registrazione/certificazione del Sistema di Gestione Ambientale effettuata in via autonoma e volontaria dalla ditta XYZ, riconosciuto da parte di un Verificatore Ambientale/Organismo di Certificazione accreditato dal Comitato EMAS ed Ecolabel o dal SINCERT, quale presupposto per l'adesione alla procedura semplificata.

Art. 2 - La Provincia riconosce, altresì, l'efficienza del SGA adottato dall'impresa, sulla base delle valutazioni legate alla vigente normativa e alla migliore tecnologia disponibile in relazione alle problematiche ambientali presenti nel sito produttivo, quale presupposto per il rilascio dell'autorizzazione semplificata relativa alla normativa ambientale di propria competenza in materia di e la conseguente iscrizione all'Albo Provinciale delle Aziende Registrate/Certificate.

Art. 3 - La ditta potrà percorrere una corsia preferenziale di valutazione nei casi in cui la medesima avesse la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni ambientali.

Art. 4 - In virtù della registrazione/certificazione del sistema di gestione ambientale n. di cui all'art. 1, la ditta XYZ a seguito del rilascio dell'autorizzazione semplificata conseguente alla stipula della presente convenzione, verrà iscritta nell'apposito Albo Provinciale delle Aziende Registrate/Certificate con conseguente rilascio del certificato di iscrizione.

Art. 5 - La ditta XYZ si impegna a rispettare la normativa ambientale vigente, consapevole del fatto che l'inottemperanza alle suddette norme e ai conseguenti atti provinciali, comporterà, oltre a quanto già previsto per legge, la perdita dei vantaggi previsti dall'autorizzazione semplificata e la cancellazione dall'Albo Provinciale delle Aziende Registrate/Certificate.

Art. 6 - La ditta XYZ, al fine di mantenere l'iscrizione nell'Albo delle Aziende Registrate/Certificate e l'inserimento nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione semplificata, dovrà:

A) inserire la Provincia nell'elenco della distribuzione controllata della documentazione di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) garantendo così l'invio su supporto informatico dei documenti aggiornati sia di natura gestionale che operativa. I documenti aggiornati da inviare obbligatoriamente, saranno quelli relativi alla descrizione del ciclo produttivo, ai sistemi di abbattimento e alle modalità di gestione degli aspetti ambientali afferenti alle procedure dell'autorizzazione semplificata. In aggiunta dovrà essere definita una lista di riscontro che consenta una rapida ed univoca correlazione tra le informazioni richieste dal Modello Unificato per la legislazione in materia di immissioni nell'ambiente esterno della Provincia e dove tali informazioni sono presenti nella documentazione di SGA.

B) comunicare immediatamente eventuali Non Conformità di natura tecnica relative al processo produttivo connesse con i sistemi di abbattimento, depurazione, scarichi e rifiuti indicando la causa della Non Conformità e le prime azioni per attenuare qualsiasi eventuale impatto causato. Entro 5 giorni dovrà essere comunicato lo stato di attuazione delle suddette azioni di intervento, unitamente ai tempi ed alle modalità previste per la risoluzione completa della Non Conformità e l'attuazione della eventuale Azione Correttiva, al fine di procedere ad eventuali controlli di verifica del rispetto della vigente normativa. Entro 5 giorni lavorativi, dalla chiusura della Non Conformità, o dal completamento dell'Azione Correttiva, dovrà essere inviata alla Provincia la relativa comunicazione per la valutazione di eventuali interventi da realizzare.

C) documentare, alla scadenza prevista, l'eventuale rinnovo della certificazione/registrazione.

D) inviare una relazione sintetica annuale contenente gli esiti delle verifiche analitiche previste dal Piano di Sorveglianza e Misurazioni, nonché lo stato di avanzamento degli obiettivi di miglioramento definiti. A tal fine può essere utilizzato un estratto della relazione di preparazione del Riesame della Direzione già prevista dal SGA. In allegato alla presente convenzione è presente copia di un Piano di Sorveglianza e Misurazione, che l'Azienda può utilizzare all'interno del suo SGA.

E) definire un unico referente aziendale che rappresenti l'interlocutore ufficiale per tutto il regime autorizzatorio. Allo stesso modo la Provincia, fatte salve le competenze degli uffici responsabili delle diverse autorizzazioni, definirà un proprio interlocutore interno, che rappresenterà il primo riferimento dell'azienda per la risoluzione di ogni problematica in campo autorizzatorio;

F) nel caso si verifichi un mancato rinnovo della certificazione e nel caso previsto dall'art. 4 della presente convenzione, l'azienda, entro sessanta (60) giorni, dovrà inviare alla Provincia una nuova relazione tecnica, da concordarsi con gli uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio, al fine di determinare un nuovo regime prescrittivo da adottarsi nell'esercizio dell'attività produttiva. Tali situazioni determinano la perdita dei vantaggi previsti dall'autorizzazione semplificata e la conseguente cancellazione dall'Albo Provinciale delle Aziende Registrate/Certificate.

Art. 7 - L'azienda riconosce che il periodo di validità dell'autorizzazione semplificata equivale al periodo di validità più breve tra quelli previsti dalla normativa per le materie ricomprese nella citata autorizzazione.